

FOCUS. IL VALORE FISCALE

La data di emissione coincide con la consegna

Benedetto Santacroce

Con la pubblicazione del provvedimento di attuazione, delle specifiche tecniche di una prima circolare l'operazione fattura elettronica entra nel vivo, dando appuntamento al 1° luglio. I documenti dell'Agenzia superano alcune criticità espresse anche nel forum della fattura elettronica del 5 marzo e introducono una serie di semplificazioni.

Indirizzamento

In primo luogo, le nuove regole agevolano il recapito della fattura, ampliando i casi in cui la semplice partita Iva guida la consegna del documento al destinatario.

In particolare, il problema che si pone per l'emittente è individuare in relazione a ciascun cessionario/committente la Pec o un altro indirizzo univoco di comunicazione. Per risolvere il problema il provvedimento introduce un sistema di pre-registrazione del cessionario/committente che ricollega le fatture con la relativa partita Iva. Nel caso di pre-registrazione la fattura emessa con Pec errata o con codice identificativo incompleto o mancante fa sì che la fattura venga recapitata al cessionario/committente seguendo la semplice partita Iva. In caso di mancata registrazione le opzioni offerte dal provvedimento si basano sempre su due obblighi: il primo per il cessionario/committente di fornire l'indirizzo al fornitore; il secondo è in capo all'emittente. Nel caso di problemi tecnici (si pensi all'indicazione di una Pec non attiva) il Sdi prova a recapitare la fattura; e non riuscendo vi mette a disposizione dell'emittente e del destinatario un duplicato informatico in una apposita area del sito delle Entrate e notifica all'emittente il mancato recapito. Quest'ultimo ha l'obbligo di informare il cessionario/committente, anche con l'invio di una copia informatica o analogica, che la fattura è disponibile sul web.

Più semplice il recapito a destinatario consumatore finale ovvero operatore che non è obbligato all'emissione della fattura (soggetti a regimi agevolati o forfettari). In questo caso l'emittente si limiterà ad inserire il codice convenzionale "0000000".

Data della fattura

Il provvedimento, ai soli fini fiscali, specifica che per l'emittente la data di emissione è quella apposta sulla fattura. Attenzione, però, che l'emissione vera e propria della fattura si ha solo con esito positivo da parte del Sdi con ricezione della rice-

vuta di consegna. Quindi in caso di scarto della fattura, la stessa si ha per non messa e bisognerà provvedere con una nota di variazione interna con una nuova spedizione della fattura corretta al Sdi.

Per il destinatario la fattura si ha per ricevuta nello stesso momento in cui viene recapitata. Potrebbe capitare che la fattura non venga, per problemi tecnici, recapitata al cessionario/committente. In questo caso un duplicato viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia. Il fornitore, per il quale la fattura si considera emessa, deve comunicare al destinatario la messa a disposizione. Per il destinatario, la data di ricezione si sposta, ai soli fini della detraibilità Iva, al momento in cui il cessionario/committente entra nell'area riservata e prende visione della fattura.

Conservazione delle fatture

L'emittente e il destinatario della fattura, aderendo a uno specifico accordo di servizio con l'agenzia delle Entrate, può delegare al Sdi la conservazione della fatture e di tutti i documenti elettronici allegati alla fattura. Come specificano le motivazioni del provvedimento, questa conservazione non ha solo efficacia fiscale, ma anche civilistica. Quindi con l'accordo si assolvono a tutti gli obblighi di conservazione in ossequio alle regole imposte dal Dm 17 giugno 2014 e delle regole tecniche imposte dal Dpcm 3 dicembre 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ENTRO IL 31 MAGGIO
Dati liquidazioni Iva con dettagli sull'acconto
di **Pierpaolo Ceroli**
e **Agnese Menghi**

Trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018 entro il 31 maggio con un nuovo modello in cui riportare operazioni straordinarie e modalità degli acconti.

quotidianofisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo